



2.18.1/1773/17/x

Al Presidente del Consiglio
regionale del Piemonte**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA** n° 1773ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere/a – Non più di tre per Gruppo)**OGGETTO: Revisione della residenzialità psichiatrica: ricadute occupazionali derivanti dalla scadenza della richiesta di accreditamento e della presentazione delle nuove piante organiche per gli enti accreditati .****Premesso che:**la Costituzione italiana all'articolo 4 recita: "*La Repubblica riconosce tutti cittadini il diritto al lavoro promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto [...]*";ed all'articolo 32 afferma che: "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo interesse della collettività, garantisce cure gratuite agli indigenti. [...]*";l'articolo 9 dello Statuto regionale proclama che : 1."*La Regione promuove tutela il diritto alla salute delle persone della comunità*"; 2."*La Regione organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute garantire la qualità degli ambienti di vita di lavoro*".**Rilevato che:**

con D.G.R. n. 29-3944 del 19 settembre 2016 è stata sancita la "Revisione della residenzialità psichiatrica", ovvero la ridefinizione della disciplina relativa all'organizzazione dei servizi residenziali psichiatrici come già stabilita dalla D.G.R. n. 30-1517 del 3 giugno 2015 "Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria" s.m.i., che prevede la revisione di:

- Allegato A Piano di azione per la salute mentale in Piemonte.
- Allegato B Revisione della residenzialità psichiatrica
- Allegato C Scale di valutazione
- Allegato D Analisi della residenzialità psichiatrica in Piemonte;

sono stati depositati i ricorsi al TAR Piemonte per l'annullamento delle D.G.R. n. 30-1517 del 3 giugno 2015 "Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria" e della D.G.R. n. 26-1653 del 29 giugno 2015 "Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R.n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i.", relative al riordino della rete dei servizi residenziali in psichiatria da parte di vari stakeholders;

il 26 gennaio 2017 il Tar del Piemonte, a seguito del ricorso presentato da diverse associazioni ha deciso di sospendere l'efficacia della D.G.R. n. 26-1643 del 29 giugno 2015 e di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso al procedimento concluso con la deliberazione n. 30- 1517 del 3 giugno 2015.

Visto che:

a fronte della decisione dei giudici la Regione ha chiesto però di anticipare il giudizio di merito dei ricorsi, dando mandato agli uffici dell'Avvocatura della Regione di presentare un'istanza in tal senso al Tribunale amministrativo regionale;

il 6 maggio 2017 le ASL piemontesi hanno presentato ricorso ad opponendum al ricorso suddetto al TAR per questioni strategiche, quali la messa a repentaglio dell'equilibrio finanziario ed il rischio delle mancate nuove assunzioni programmate (in entrambi i casi secondo le ASL rischierebbero di condurre ad un pre-commissariamento);

in data 8 settembre 2017 è stata depositata in cancelleria la sentenza n. 1042 del 7 giugno 2017, con cui il T.A.R. del Piemonte, ha respinto il ricorso proposto dalle associazioni operanti nel settore psichiatrico.

Considerato che:

la rivalutazione clinica di tutti i pazienti, con la netta separazione tra esigenze sanitarie non sanitarie e l'individuazione, seconda normativa nazionale, di una tipologia di strutture residenziali psichiatriche di 3° tipo (SRP3), dove vi è la compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti/famiglie o delle Amministrazioni comunali/ConSORZI socio-assistenziali a seconda dell'ISEE del malato;

la rivalutazione delle ore e delle figure professionali presenti nelle SRP1, SRP2, SRP3;

la figura dell'educatore, svolta sia da personale laureato in psicologia che da personale non laureato ma con esperienza decennale all'interno delle comunità e dei gruppi appartamento, a cui viene dato 5 anni di tempo per ottenere il titolo;

le tariffe proposte per le varie strutture sono contestate dalle associazioni di categoria in quanto non permetterebbero nemmeno la remunerazione dei lavoratori o il rispetto dei canoni alberghieri standard;

il ricambio di personale, imposto dalla delibera, comporterebbe il licenziamento delle professionalità con maggiore esperienza a favore di nuove, con l'alta probabilità che il personale OSS vada a sostituire educatori e "psicologi educatori".

Visto anche che:

la scadenza per la richiesta di accreditamento è fissata per l'8 novembre prossimo e, tale richiesta, prevede la presentazione delle nuove piante organiche per gli Enti accreditati.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta
L'Assessore/a

per sapere quali ricadute occupazionali comporterà la scadenza per la richiesta di accreditamento e per la presentazione delle nuove piante organiche prevista per l'8 novembre prossimo per gli Enti accreditati .

FIRMATO IN ORIGINALE